

SEZIONE IV DIFESA DEL MARE

PARTE I: NORME GENERALI

§ 75. - D.P.R. 27 maggio 1978 n. 504. Norme di attuazione della delega di cui alla L. 6 aprile 1977 n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

Art. 1. Ai sensi del decreto:

- con l'espressione «convenzione sull'intervento in alto mare» si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la L. 6 aprile 1977 n. 185;
- con l'espressione «convenzione sulla responsabilità civile» si intende la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con collegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con L. 6 aprile 1977 n. 185;
- con l'espressione «convenzione sul Fondo per l'indennizzo» si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la L. 6 aprile 1977 n. 185;
- con l'espressione «certificato assicurativo» si intende il certificato prescritto dall'art. VII, paragrafo 1, della convenzione sulla responsabilità civile;
- con l'espressione «garanzia assicurativa» si intende la garanzia prevista dall'art. VII, paragrafo 1, della convenzione sulla responsabilità civile;
- con il termine «Fondo» si intende il fondo istituito con la convenzione sul Fondo per l'indennizzo.

Art. 2. Ai fini dell'adozione delle misure di cui all'Art. I della convenzione sull'intervento in alto mare (1), il Ministro della marina mercantile dispone, previa intesa con i Ministri degli affari esteri e della difesa e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'intervento in alto mare che verrà effettuato con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato civili e militari.

La direzione di tutte le attività svolte durante l'emergenza è assunta dal Ministro della marina mercantile, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecutivo dei compiti d'istituto.

(1) L'art. I della Convenzione sull'intervento così dispone: «1. Parties to the present Convention may take such measures on the high seas as may be necessary to prevent, mitigate, or eliminate grave and imminent danger to their coastline or related interests

from pollution or threat of pollution of the sea by oil, following upon a maritime casualty or acts related to such casualty, which may be reasonably be expected to result in major harmful consequences.

(2) However, no measures shall be taken under the present Convention against any on government non-commercial service».

Art. 3. È istituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, [...] (1).

(1) Il comitato è stato soppresso ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 608.

Art. 4. Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti in alto mare il Ministero della marina mercantile, sentito il comitato previsto dall'art. 3, può provvedere a trattativa privata senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero per la marina mercantile provvede con atti di riconoscimento di debito.

Art. 5. Le notifiche e le consultazioni previste dall'art. III della convenzione sull'intervento in alto mare (1) sono effettuate ad iniziativa del Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero degli affari esteri.

(1) L'art. III, lett. a), b), c) e f) della Convenzione sull'intervento così dispone: «when a coastal State is exercising the right to take measures in accordance with article 1, the following provision shall apply:

a) before taking any measures, a coastal State shall proceed to consultation with other States affected by the maritime casualty, particularly with the flag State or States:

b) the coastal State shall notify without delay the proposed measures to any person physical or corporate known to the coastal State, or made known to it during the consultation, which can reasonably be expected to be affected by those measures. The coastal State shall take into account any views they may submit;

c) before any measure is taken, the coastal State may proceed to a consultation with independent experts, whose names shall be chosen from a list maintained by the Organization;

f) measures which have been taken in application of Article I shall be notified without delay to the States and to the know physical or corporate persons concerned, as well as to the Secretary-General of the Organization».

Art. 6. Le navi che trasportano più di 2000 tonnellate di idrocarburi possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuare operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali sol-

tanto se sono munite del certificato assicurativo.

Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle navi di cui al precedente comma deve comunicare al comandante del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni terminali, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante della nave.

In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, e dandone immediata comunicazione all'autorità doganale agli stessi fini.

Art. 7. Il proprietario della nave, in caso di inquinamento marino, può chiedere la limitazione della responsabilità prevista dall'art. V della convenzione sulla responsabilità civile⁽¹⁾, mediante presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata in conformità delle leggi e dei regolamenti che autorizzano e disciplinano le prestazioni bancarie e assicurative nel territorio nazionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accertata l'esistenza della capacità economica e finanziaria, con proprio decreto autorizza le imprese a rilasciare le garanzie di cui al precedente comma.

⁽¹⁾ L'art. 5, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità così dispone: «1. The owner of a ship shall be entitled to limit his liability under this Convention in respect of any one incident to an aggregated amount of 2000 francs for each ton of the ship's tonnage. However, his aggregated amount shall not in any event exceed 210 million francs».

Art. 8. La garanzia assicurativa può essere costituita in uno dei modi indicati dall'art. VII, paragrafo 1, della convenzione sulla responsabilità civile (1). Il rilascio della garanzia assicurativa è provato da apposito certificato, conforme al modello allegato alla convenzione sulla responsabilità civile, rilasciato da un organismo abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia assicurativa è valida ed efficace per tutto il tempo per il quale è stata rilasciata. I suoi effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto obbligato né di fallimento o di inizio delle altre procedure concorsuali a carico del soggetto stesso.

⁽¹⁾ L'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità così dispone: «The owner of a ship registered in a Contracting State and carrying more than 2000 tons of oil in bulk as cargo shall be required to maintain insurance or other financial security, such as the guarantee of a bank or a certificate delivered by an international compensation fund, in the sums fixed by applying the limits of liability prescribed in Article V, paragraph 1, to cover his liability for pollution damage under this convention».

Art. 9. I destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del Fondo, secondo la definizione dell'art. 1, paragrafo 3, della convenzione sul Fondo per l'indennizzo (1), sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dal ricevimento, anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi di idrocarburi ricevuti, sia che siano stati trasportati per mare e scaricati direttamente in porti o impianti

terminali siti sul territorio nazionale, sia che giungano in qualsiasi impianto sito sul territorio nazionale dopo essere stati trasportati per mare e scaricati in porti o impianti terminali siti su territorio di uno Stato non contraente.

Per «persone associate» di cui all'art. 10, n. 2, lettera b), della convenzione sul Fondo (2) per l'indennizzo s'intendono le società indicate nell'art. 2359 c.c. (3) nonché gli agenti, i rappresentanti delle imprese e qualunque altra persona che agisce, anche saltuariamente, sotto la direzione e il controllo di un imprenditore.

⁽¹⁾ I destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi sono in realtà definiti nell'art. 10 della Convenzione sul Fondo.

⁽²⁾ L'art. 10, par. (2) (b), della Convenzione sul Fondo così dispone: «b) "Associated person" means any subsidiary or commonly controlled entity. The question whether a person comes within this definition shall be determined by national law of the State concerned».

⁽³⁾ Art. 2359 c.c. come modificato dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 1974 n. 95: «Società controllate e società collegate. - Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
- 2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
- 3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

Art. 10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei destinatari dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo in misura superiore a 150.000 tonnellate annue, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 della convenzione sul Fondo per l'indennizzo; stabilisce le modalità da osservare per le comunicazioni di cui al precedente art. 9; provvede alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo (1).

⁽¹⁾ Cfr. D.M. 26 maggio 1979 (in G.U. 11 giugno 1979 n. 158).

Art. 11. Le cause relative alla responsabilità del proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ai sensi della convenzione sulla responsabilità civile, sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali, è competente il tribunale preventivamente adito.

Per la procedura di limitazione della responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. 5 della convenzione sulla responsabilità civile, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV del codice della navigazione. Il procedimento di limitazione è promosso avanti al tribunale competente ai sensi del primo comma presente articolo.

La costituzione del fondo, secondo le modalità previste dall'art. 5 della convenzione sulla responsabilità civile (1), è fatta presso la cancelleria del tribunale competente a conoscere delle cause di responsabilità.

Lo stesso tribunale di cui al primo comma è competente a conoscere di tutte le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi dell'art. 2 della convenzione sul Fondo per l'indennizzo.

(1) L'art. V, par. 3, della Convenzione sulla responsabilità così dispone: «For the pur pose of availing himself of the benefit of limitation provided for in paragraph 1 of this Article the owner shall constitute a fund for the total sum representing the limit of this liability with the Court or other competent authority of any one of the Contracting State in which action is brought under Article IX. The fund can be constitute either by depositing the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the legislation of the Contracting State where the fund is constituted, and considered to be adequate by the Court of other competent authority» .

Art. 12. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 6 il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 100.000 per ogni tonnellata di idrocarburi trasportata.

In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione la sanzione è aumentata fino al

triplo.

Le sanzioni di cui al primo comma sono irrogate dal prefetto competente per territorio, e quelle di cui al secondo e terzo comma dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, per le violazioni di cui al primo comma del presente articolo gli ufficiali e i sottoufficiali delle capitanerie di porto, e per le violazioni di cui al secondo e al terzo comma i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per i residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.

Nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo è escluso il pagamento in misura ridotta.

I proventi delle sanzioni amministrative sono versati allo Stato.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano gli artt. da 3 a 9 della L. 24 dicembre 1975 n. 706.

Art. 13. Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore ciascuna contemporaneamente all'entrata in vigore della convenzione cui si riferisce, in conformità all'art. 2 della L. 6 aprile 1977 n. 185.